



REGOLAMENTO ORGANICO

TITOLO I - AFFILIATI E TESSERATI**Sezione I - AFFILIATI****Art. 1 - Affiliati**

1. Possono essere affiliati alla F.I.Raft le associazioni e società sportive dilettantistiche (di seguito anche solo "Società") che praticano in Italia le discipline sportive di rafting e di hydrospeed in tutte le loro specialità e costituite ai sensi dell'art. 90 L. 289/2002 e successive modifiche ed integrazioni, e nel rispetto delle delibere del Consiglio Nazionale del CONI nonché a quelle del CIP per l'attività paralimpica.

Art. 2 - Attività federale

1. L'attività sportiva federale è suddivisa in attività sportiva agonistica, sportiva non agonistica e promozionale (ludico-motoria o amatoriale).
2. L'attività sportiva agonistica e sportiva non agonistica può essere praticata solo da soggetti tesserati alla FIRaft in qualità di Atleti. Per attività sportiva agonistica s'intende la partecipazione a qualsiasi manifestazione internazionale, nazionale, interregionale e regionale, direttamente organizzata o approvata dalla FIRaft.
3. L'attività promozionale è indirizzata ai tesserati (non praticanti) nella categoria "Turista-Amatore" che possono svolgere detta attività con la necessaria presenza e l'assistenza di tecnici federali - a bordo dell'imbarcazione per il rafting ed a breve distanza per l'hydrospeed.
4. La durata dell'anno sportivo coincide con l'anno solare.

Art. 3 - Procedura per l'Affiliazione

1. La domanda di affiliazione può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno, deve essere diretta al Consiglio Federale e dev'essere redatta su appositi moduli da richiedersi alla Segreteria della Federazione ovvero scaricabili dal sito internet federale.
2. La domanda, debitamente compilata, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, il quale dovrà, contestualmente, dichiarare, per accettazione espressa ed incondizionata, l'assoggettamento dell'affiliato e dei tesserati a quanto previsto dagli articoli 47 e 51 dello Statuto ed inoltre dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
 - a) atto costitutivo della Società redatto con scrittura privata registrata o atto notarile;
 - b) statuto sociale redatto sulla base dei principi di democrazia interna e deve prevedere l'obbligo a conformarsi alle normative e direttive del CONI e del CIP per coloro che svolgono attività paralimpica, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della FIRaft, in conformità alle vigenti normative e leggi sull'ordinamento sportivo ed in particolare l'art. 90 della legge 289/2002 e successive modifiche ed integrazioni ed alle deliberazioni del Consiglio Nazionale CONI, nonché a quelle del CIP per l'attività paralimpica. Lo Statuto sociale dovrà prevedere espressamente, a pena d'irricevibilità della relativa domanda di affiliazione o riaffiliazione, l'assenza del fine di lucro ed il totale reinvestimento degli utili nel perseguimento dell'attività sportiva, anche qualora si dovesse scegliere il modello della società di capitale. I Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in attuazione della Legge 31/3/2000 n.78 e dell'art. 29 dello Statuto del CONI, possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l'affiliazione anche in deroga ai principi ed alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle associazioni e società sportive dilettantistiche;
 - c) elenco dei dirigenti sociali (componenti organo direttivo) in carica con la precisazione dei singoli incarichi ricoperti, nonché copia del verbale dell'Assemblea societaria che ha proceduto all'elezione dei medesimi;
 - d) l'ammontare delle quote di affiliazione e tesseramento secondo le modalità indicate dalla F.I.Raft;
 - e) dichiarazione, a firma del legale rappresentante, indicante il nominativo del referente tecnico, unitamente all'elenco dei tecnici operanti presso la Società. Il referente tecnico deve essere un Tecnico federale regolarmente tesserato (Maestro, Guida di V°, III° o II°

- livello); è possibile ricoprire il ruolo di referente tecnico in non più di due tra affiliati ed enti aggregati contemporaneamente;
- f) scheda fluviale dei percorsi utilizzati;
 - g) dichiarazione attestante le discipline praticate.
3. Con l'affiliazione ogni Società acquisisce il diritto a partecipare a qualsivoglia tipo di attività organizzata o autorizzata dalla F.I.Raft.
 4. Il Consiglio Federale, se delegato dal CIP per l'attività paralimpica e dal Consiglio Nazionale del CONI ed in conformità alle direttive da quest'ultimo emanate, delibera il riconoscimento provvisorio ai fini sportivi degli affiliati, che decorre dal momento dell'affiliazione, ma acquisisce carattere di definitività solo con l'iscrizione al Registro tenuto dal CONI cui gli affiliati sono tenuti con le modalità e nei termini fissati dal CONI medesimo.
 5. I componenti dell'organo amministrativo degli affiliati non possono ricoprire la medesima carica presso altri affiliati alla F.I.Raft.
 6. Sia in caso di accoglimento che di rigetto della domanda, la Segreteria federale provvederà a darne immediata informazione sia al richiedente che al Comitato/Delegato regionale competente.
 7. In caso di revoca o diniego dell'affiliazione, può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., la quale, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera n), dello Statuto C.O.N.I., si pronuncia previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport ovvero alla Giunta Nazionale del CIP per l'attività paralimpica, secondo le norme dello Statuto CIP.

Art. 4 - Riaffiliazione

1. Ogni anno sportivo federale, entro il mese di gennaio, prima dell'inizio dell'attività agonistica ufficiale, gli affiliati devono presentare alla Segreteria federale domanda di riaffiliazione, secondo le procedure previste per l'affiliazione, corredata dei documenti indicati al precedente art. 3, lettere c), d), e), f), g). Scaduto il termine di cui sopra, e comunque entro il termine perentorio del 30 aprile successivo, è possibile procedere alla riaffiliazione con il pagamento di una soprattassa il cui ammontare viene stabilito annualmente dal Consiglio Federale.
2. I documenti di cui al precedente articolo 3, lettere c), e), f) e g), potranno essere omessi solo nel caso in cui non si siano verificate nel frattempo, modificazioni alla preesistente situazione.
3. La documentazione di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 3, dovrà, invece, essere nuovamente inviata ogniqualvolta siano state apportate variazioni alla natura giuridica dell'affiliato o semplicemente al testo dello Statuto sociale. In tali ipotesi dovranno essere allegati anche le copie dei verbali delle assemblee che le hanno votate.
4. La mancata presentazione della domanda di riaffiliazione entro i termini di cui al comma 1, comporta, a tutti gli effetti, l'estinzione dal rapporto associativo con la F.I.Raft, salvo positivo accoglimento della richiesta fuori termine da parte del Consiglio Federale.

Art. 5 - Termine particolare per la riaffiliazione

1. Qualora, prima della scadenza normale del termine per il rinnovo dell'affiliazione, vengano convocate Assemblee Nazionali ordinarie o straordinarie della F.I.Raft, gli Affiliati potranno partecipare solo se regolarmente riaffiliati. La documentazione della riaffiliazione dovrà essere spedita tramite PEC almeno 10 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea o pervenire presso gli uffici federali almeno 5 giorni prima della data di svolgimento della stessa.
2. La presente disposizione si applica anche in caso di Assemblee indette dagli organi periferici della F.I.Raft.

Art. 6 - Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza sociale nei confronti della F.I.Raft spetta al Presidente o a coloro ai quali un tale potere è riconosciuto da specifiche norme contenute nei singoli statuti sociali, ritualmente depositati presso la F.I.Raft e ritualmente approvati e sempre che detti soggetti risultino regolarmente tesserati come dirigenti sociali, per l'anno in corso, alla Federazione stessa.
2. In particolare, i rappresentanti sociali, così come definiti nel precedente comma, rispondono personalmente della veridicità dello Statuto sociale, di tutte le attestazioni e dati sottoscritti nei moduli di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.

Art. 7 - Assemblee degli affiliati per la determinazione dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici e dei loro sostituti

1. Gli affiliati aventi diritto a voto provvederanno ad indire e convocare le rispettive Assemblee degli atleti e dei tecnici che dovranno svolgersi prima della data fissata per l'Assemblea Nazionale e/o regionale.
2. Parteciperanno alle rispettive Assemblee degli Affiliati, con diritto di voto, gli atleti regolarmente tesserati per il medesimo affiliato ed in attività che nell'anno sportivo precedente l'Assemblea abbiano partecipato a qualsivoglia gara o campionato iscritto nei calendari federali, maggiorenni alla data di svolgimento delle Assemblee stesse e i tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati per il medesimo affiliato ed in attività, iscritti negli elenchi tenuti dalla Federazione.
3. L'elezione del Rappresentante degli atleti e del Rappresentante dei tecnici, nonché dei loro sostituti, avverrà per scrutinio segreto e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di suffragi. A parità di voti risulterà eletto il più anziano di età.
4. Dello svolgimento delle Assemblee degli affiliati verrà redatto apposito verbale, che dovrà essere trasmesso, nel termine indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Federale, a mezzo di raccomandata A.R. o a mano o tramite PEC alla Segreteria Federale per la preventiva compilazione dell'elenco dei tesserati aventi diritto al voto nelle suddette categorie necessario per l'attività di verifica della Commissione Verifica Poteri.

Art. 8 - Quote di affiliazione, riaffiliazione, tesseramento ed altre

1. Le quote di affiliazione, riaffiliazione e di tesseramento sono deliberate dal Consiglio Federale prima dell'inizio dell'anno sportivo.
2. La relativa delibera deve essere comunicata a tutti gli affiliati e tecnici a cura della Segreteria della F.I.Raft, con la circolare sulle norme per l'affiliazione ed il tesseramento.

Art. 9 - Sede sociale

1. La sede sociale risultante dai moduli di affiliazione o riaffiliazione è la sola valida a tutti gli effetti nei confronti della F.I.Raft.
2. Gli atti ufficiali della F.I.Raft, per i quali non siano previste forme particolari di notificazione, s'intendono conosciuti dagli affiliati con la trasmissione degli stessi presso la sede sociale indicata nei moduli di cui al primo comma, sempre che non siano intervenute nel frattempo variazioni statutarie riguardanti la sede sociale, debitamente segnalate alla F.I.Raft tramite PEC per i provvedimenti di competenza e per le susseguenti approvazioni di cui all'art. 4, comma 3, del presente Regolamento.

Art. 10 - Denominazione, cambio di denominazione, fusione ed incorporazione degli affiliati

1. Non può essere assunta, salvo che in caso di incorporazione, denominazione sociale identica né tale da confondersi con quella di altro affiliato alla F.I.Raft, se operanti nel medesimo fiume o nel medesimo ambito territoriale.
2. Gli affiliati che intendono cambiare denominazione, incorporarsi o fondersi, sono tenuti a sottoporre ad approvazione del Consiglio Federale, per il tramite del competente Comitato regionale o Delegato regionale, ovvero, in mancanza, della Segreteria federale, la relativa deliberazione assunta dai competenti organi sociali.
3. Il diniego di approvazione dovrà essere compiutamente motivato.
4. L'approvazione dell'atto d'incorporazione o di fusione non può, in ogni caso, essere concessa se i soggetti interessati non risultino in regola con il pagamento delle quote federali e/o di eventuali altri debiti esistenti nei riguardi della F.I.Raft.
6. Al nuovo soggetto sorto dalla fusione verrà riconosciuta la migliore posizione sportiva e giuridica tra quelle ricoperte dai due o più affiliati antecedentemente alla fusione stessa.
7. In caso di incorporazione, invece, non muta la posizione giuridica dell'affiliato incorporante.
8. Nessun atto di fusione o d'incorporazione può ritenersi validamente assunto se i soggetti interessati non risultano singolarmente affiliati o riaffiliati alla F.I.Raft per l'anno in corso.

Art. 11 - Doveri e diritti degli affiliati

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 7 dello Statuto, gli affiliati devono osservare tutte le norme, deliberazioni e decisioni federali, assunte nel rispetto delle specifiche sfere di competenza dei vari organi, ed inoltre devono:
 - a) essere retti da organi direttivi democraticamente eletti secondo le norme degli Statuti sociali, in armonia con lo Statuto della F.I.Raft e responsabili ad ogni effetto nei confronti della Federazione, salvo quanto stabilito dall'art.3, comma 2), lett. b), 2° cpv, del presente Regolamento;
 - b) dopo aver ottenuto l'affiliazione o la riaffiliazione comunicare alla Segreteria federale, per gli adempimenti di competenza, entro 10 giorni dalla data dei relativi atti sociali, rimettendo copia degli stessi, ogni eventuale successiva modifica degli statuti sociali, dei regolamenti interni, dei recapiti per le comunicazioni ufficiali, delle composizioni degli organi direttivi, nonché delle altre cariche sociali;
 - c) nelle ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 9 dello Statuto, darne immediata comunicazione tramite PEC alla Segreteria della F.I.Raft, rimettendo altresì le relative copie per conoscenza al competente Comitato o delegato regionale;
 - d) quando cessano, per qualsiasi causa, ivi compresi i casi di fusione e incorporazione, di far parte della Federazione, regolare ogni pendenza finanziaria verso la stessa e verso gli altri affiliati, restando tutti i componenti dell'ultimo organo direttivo personalmente e solidamente responsabili, nonché passibili di ulteriori provvedimenti di natura disciplinare comminabili da parte degli organi competenti della F.I.Raft;
 - e) provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme, deliberazioni e decisioni federali, delle somme dovute alla F.I.Raft;
 - i) notificare immediatamente ai propri tesserati e soci le sanzioni punitive adottate a carico dei medesimi vigilandone la corretta esecuzione;
 - j) rendere immediatamente nota, ai propri tesserati, la data d'indizione di ogni assemblea per consentire agli stessi di proporre eventualmente la propria candidatura nei termini stabiliti dall'art. 56 del presente Regolamento;
 - k) provvedere allo svolgimento delle relative Assemblee Societarie, così come stabilito dall'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 12 - Collocamento in aspettativa di Società affiliate

1. Gli affiliati che si trovassero nelle condizioni di non poter svolgere, prima del termine dell'anno sportivo federale in corso, nessun tipo di attività sportiva federale, inoltreranno motivata istanza al Consiglio Federale richiedendo di essere collocati in aspettativa.
2. Per il collocamento in aspettativa il Consiglio Federale, valutate le ragioni addotte ed esaminati gli atti eventualmente prodotti, delibera in merito con proprio provvedimento definitivo.
3. Il collocamento in aspettativa non consente all'Affiliato di maturare nei confronti della F.I.Raft ulteriore anzianità dovendosi considerare l'intero periodo di aspettativa come momentanea sospensione del rapporto associativo con la F.I.Raft e non risolutivo dello stesso.
4. L'affiliato in aspettativa è comunque tenuto all'osservanza dello Statuto e delle normative federali della F.I.Raft.
5. Il termine dell'aspettativa deve essere contenuto nella delibera di collocamento in tale posizione.
6. Gli atleti degli affiliati posti in aspettativa sono liberi di diritto e ritesserabili per altri affiliati.

Art. 13 - Cessazione del rapporto associativo degli affiliati

1. I casi di estinzione del rapporto di affiliazione sono quelli elencati nell'art. 9 dello Statuto. Per la F.I.Raft l'efficacia dell'atto di estinzione decorrerà:
 - a) recesso dell'affiliato: dal giorno in cui il Consiglio Federale avrà formalmente preso atto della relativa comunicazione dell'affiliato. Quest'ultimo, è tenuto comunque a trasmettere, in allegato alla comunicazione di cui sopra, copia della delibera adottata dall'organo interno statutariamente competente all'adozione di tale provvedimento;
 - b) scioglimento volontario del sodalizio: dal giorno in cui il Consiglio Federale avrà preso atto del relativo provvedimento, sempreché siano state osservate le procedure stabilite sub a); ovvero, in mancanza di comunicazione, dal giorno in cui il predetto organo avrà avuto modo di accertare l'avvenuto scioglimento su segnalazione di chiunque vi abbia interesse;

- c) inattività sportiva federale assoluta durante un anno sportivo federale: dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello d'inattività. In tale ipotesi, salvo quanto previsto all'art.12 del presente Regolamento, la delibera del Consiglio Federale ha valore ricognitivo e tutti gli effetti decorreranno dalla predetta data anche se il provvedimento formale è stato assunto in epoca posteriore;
- d) mancato rinnovo dell'affiliazione: dal giorno successivo a quello stabilito come termine utile massimo per riaffiliarsi alla F.I.Raft;
- e) per radiazione comminata dai competenti Organi di Giustizia.

Art. 14 - Riconoscimento Scuole Federali di Rafting e Hydrospeed

1. Il Consiglio Federale può riconoscere gli Affiliati quali Scuole Federali di Rafting e/o Hydrospeed secondo le procedure stabilite dallo stesso e si riserva di revocare il riconoscimento, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, anche all'esito di specifici controlli.

Sezione II – ENTI AGGREGATI

Art. 15 - Enti aggregati

1. Possono essere aggregati alla F.I.Raft tutti gli organismi che non possiedono i requisiti né la natura per conseguire l'affiliazione, ma che praticano le discipline federali ivi compresa la promozione di iniziative a tutela del territorio con particolare attenzione al rispetto ed alla salvaguardia dell'ambiente.
2. Agli Enti aggregati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli affiliati.
3. Agli Enti aggregati il Consiglio Federale può demandare attività specifiche e controllare lo svolgimento delle stesse. Ad essi non si applica l'art. 9, comma 2), lettera d), dello Statuto federale.

Art. 16 - Procedura per l'aggregazione e per il rinnovo

1. La domanda di aggregazione può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno e deve essere inoltrata, tramite la Segreteria federale, al Consiglio Federale e deve essere redatta su appositi moduli da richiedersi direttamente alla Segreteria della Federazione o scaricabili dal sito internet della Federazione.
2. La domanda, debitamente compilata, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, il quale dovrà, contestualmente, dichiarare, per accettazione espressa ed incondizionata, l'assoggettamento dell'ente aggregato a quanto previsto dagli articoli 47 e 51 dello Statuto, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
 - a) atto costitutivo e statuto dell'ente;
 - b) l'ammontare delle quote di aggregazione secondo le modalità indicate dalla F.I.Raft;
 - c) dichiarazione, a firma del legale rappresentante, indicante il nominativo del referente tecnico, unitamente all'elenco dei tecnici operanti presso l'ente. Il referente tecnico deve essere un Tecnico federale regolarmente tesserato (Maestro, Guida di IV/A, III° o II° livello); è possibile ricoprire il ruolo di referente tecnico in non più di due tra affiliati ed enti aggregati contemporaneamente;
 - d) scheda fluviale dei percorsi utilizzati.
 - e) dichiarazione attestante le discipline praticate.
5. In caso di accoglimento della domanda, l'aggregazione decorrerà dalla data della relativa delibera del Consiglio Federale.
6. Sia in caso di accoglimento che di rigetto della domanda, la Segreteria federale provvederà a darne immediata informazione sia al richiedente che al Comitato/Delegato regionale competente.

Art. 17 - Diritti e Doveri degli enti aggregati

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 51 dello Statuto gli enti aggregati devono osservare tutte le norme, deliberazioni e decisioni federali, assunte nel rispetto delle specifiche sfere di competenza dei vari organi, ed inoltre devono:
 - a) assicurare piena collaborazione ai dirigenti, organi e commissioni federali nell'espletamento delle loro funzioni;

- b) provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme, deliberazioni e decisioni federali, delle somme dovute alla F.I.Raft.
2. Agli Enti aggregati non è riconosciuto il diritto di voto in qualsiasi Assemblea Federale, nazionale o territoriale, cui possono partecipare per il tramite del proprio legale rappresentante su invito del Presidente Federale.

Sezione III – TESSERATI

I Dirigenti Federali

Art. 18 - Ordinamento dei Dirigenti federali

1. Sono dirigenti federali tutti coloro che sono a capo di Organi federali o ne costituiscono, in qualità di componenti, i collegi, direttivi o di controllo, ovvero esercitano poteri dispositivi di carattere tecnico, amministrativo, disciplinare e giurisdizionale a norma dello Statuto e dei Regolamenti federali.
2. I requisiti e le condizioni soggettive per ricoprire le cariche e la maniera per conseguirle sono stabilite dallo Statuto.
3. I dirigenti federali, se dimissionari o decaduti, salvo disposizione contraria, devono espletare il loro mandato sino alla sostituzione.
4. Essi sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio.
5. I dirigenti federali che, nell'esercizio o in occasione delle funzioni derivanti da tale qualifica, contravvengano allo Statuto, alla disciplina ed ai Regolamenti della F.I.Raft, sono giudicati secondo le disposizioni del Regolamento di Giustizia.

Art. 19 - Durata delle cariche

1. Le cariche federali, attribuite per elezione, salvo cause interruttive statutariamente previste, hanno la durata di un quadriennio olimpico.
2. Tuttavia, ove non fosse fatta menzione della durata, si conviene che tali cariche abbiano durata per l'intero quadriennio olimpico.

Gli Atleti

Art. 20 - Il vincolo federale, durata dello stesso e procedure da osservare per l'efficacia della sua cessazione

1. Con il tesseramento di cui agli articoli seguenti tutti gli atleti risultano vincolati a favore dell'affiliato richiedente sino al termine dell'anno solare, secondo il disposto dell'art. 15, 1° comma dello Statuto.
2. La mancata comunicazione di disdetta dell'atleta, tramite posta elettronica o a mano, entro il 15 dicembre comporta la facoltà di rinnovo per un'ulteriore stagione sportiva da perfezionarsi, a cura dell'affiliato, entro il 31 gennaio dell'anno successivo. La comunicazione di disdetta dell'atleta, entro il 15 dicembre o il mancato rinnovo dell'affiliazione da parte dell'affiliato entro il 31 gennaio successivo, libera l'atleta da ogni forma di vincolo.
3. Durante l'anno sportivo gli atleti tesserati per un affiliato possono essere autorizzati in via temporanea alla partecipazione a competizioni per altro affiliato, previa autorizzazione scritta del legale rappresentante dell'affiliato presso il quale l'atleta risulta tesserato e previo tesseramento provvisorio denominato "prestito", che si attua con modalità stabilite con circolare del Consiglio Federale. Detta autorizzazione deve essere trasmessa alla Segreteria federale e può essere revocata in qualsiasi momento dal rappresentante legale dell'affiliato presso il quale l'atleta risulta tesserato. La partecipazione di atleti a competizioni in favore di altro affiliato non potrà comunque superare il limite numerico sancito dai regolamenti della singola manifestazione. La titolarità dei risultati e dei piazzamenti conseguiti dall'atleta in prestito vanno ascritti all'altro Affiliato.

Art. 21 - Casi di cessazione anticipata, e non, del vincolo

1. I casi di cessazione anticipata del vincolo contratto all'atto del tesseramento sono quelli specificati dagli articoli 9 e 15 dello Statuto. In tutti i casi, il soggetto che intende avvalersi della

cessazione anticipata del vincolo deve darne comunicazione scritta all'Affiliato, presso il quale risulta tesserato, tramite posta elettronica o a mano. Il soggetto sarà autorizzato a nuovo tesseramento per l'altro affiliato solo dopo l'accertamento da parte della F.I.Raft della causa di decadenza del precedente rapporto.

2. La cessazione del vincolo si verifica anche nei seguenti casi, che possono avvenire una sola volta nell'arco dell'anno solare:
 - a) arruolamento:
 - a.1) nel caso in cui un atleta venga inquadrato nei Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, lo stesso potrà essere ritesserato per i suddetti sodalizi, anche durante l'anno sportivo in corso, previa restituzione della tessera rilasciata al precedente affiliato;
 - a.2) nel caso in cui un atleta termini il servizio nei Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco potrà essere ritesserato dall'affiliato di provenienza, anche durante l'anno sportivo in corso, previa restituzione della tessera rilasciata e relativa comunicazione della data di termine del servizio;
 - b) cambio di residenza: nel caso in cui un atleta cambi residenza in altra Regione per motivi di studio, lavoro o familiari, potrà chiedere al Consiglio Federale di essere ritesserato per altro affiliato, anche durante l'anno sportivo in corso, previa restituzione della precedente tessera rilasciata con allegato il nuovo documento di variazione di residenza o idonea certificazione.

Art. 22 - Controversie in materia di tesseramento

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra gli affiliati ed i tesserati in applicazione delle disposizioni di cui gli articoli precedenti rientra nella competenza del Consiglio Federale.

Art. 23 - Tesseramento degli atleti

1. Gli affiliati potranno tesserare i propri atleti per via telematica secondo le procedure stabilite dal Consiglio Federale con circolare annuale sulle norme per l'affiliazione ed il tesseramento prima dell'inizio di ogni anno sportivo.
2. Gli affiliati devono preventivamente acquisire in forma scritta, nonché conservare per i tempi stabiliti dalla legge, la seguente documentazione:
 - a) modulo di tesseramento recante la sottoscrizione dell'atleta se maggiorenne ovvero dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale, in caso di atleti minorenni;
 - b) consenso scritto al trattamento dei dati personali;
 - c) certificato medico che attesti l'idoneità alla pratica agonistica del rafting e/o dell'hydrospeed, con validità annuale.
3. Le disposizioni in materia di tesseramento di atleti extracomunitari sono assoggettate alla normativa nazionale in vigore sull'ingresso in Italia dei cittadini stranieri ed al numero di visti concesso alla FIRaft da parte del CONI e, pertanto, eventuali modificazioni della stessa potranno influire sulle norme federali.
4. Gli affiliati possono tesserare cittadini appartenenti all'Unione Europea. I cittadini stranieri che abbiano conseguito la cittadinanza italiana o che, privi di cittadinanza, siano nati in Italia o siano residenti nel nostro Paese da almeno dieci anni e non siano mai stati tesserati per la Federazione Rafting dal Paese di origine o per Federazioni Rafting di altri Paesi, vengono parificati ai cittadini italiani ad ogni effetto regolamentare e normativo a far data dal primo giorno successivo a quello in cui abbiano dimostrato alla FIRaft tale stato giuridico.

Art. 24 - Rilascio della tessera durata di validità del documento

1. La F.I.Raft, accertata la regolarità della documentazione richiesta, convalida il tesseramento.
2. Gli atleti tesserati a favore di un affiliato sono ad esso vincolati per l'intero anno solare, a meno che non si concretizzino le fattispecie previste dall'art. 21 del presente Regolamento.
3. Un atleta può prendere parte a manifestazioni agonistiche di qualsiasi tipo solo se in possesso della tessera federale, che dovrà essere esibita a richiesta insieme ad un documento di riconoscimento valido. In alternativa potrà essere ritenuta valida la presenza del nominativo nell'anagrafica federale degli atleti tesserati per l'anno in corso, ma comunque l'interessato dovrà presentare un documento di riconoscimento valido.

Art. 25 - Tesseramento degli atleti in caso di cambio di denominazione, di fusione e di incorporazione dell'affiliato.

1. In caso di cambiamento di denominazione dell'affiliato, gli atleti tesserati in suo favore rimangono ad esso vincolati.
2. In caso di fusione tra due o più affiliati, gli atleti tesserati in loro favore restano vincolati per il nuovo affiliato sorto dalla fusione.
3. In caso d'incorporazione, gli atleti tesserati in favore dell'affiliato incorporato restano vincolati all'affiliato incorporante.
4. Nei casi di fusione o incorporazione agli atleti, spetta comunque il diritto di recesso da esercitarsi entro trenta giorni dall'assemblea che ha deliberato la fusione o l'incorporazione, mediante comunicazione alla F.I.Raft ed alla nuova Società o alla Società incorporante. Il recesso consente il passaggio immediato ad altra Società.
5. In tutte le ipotesi sopra elencate, dovranno essere restituite alla Segreteria federale le precedenti tessere per il rinnovo in conformità alle variazioni societarie intervenute nel frattempo, senza il pagamento delle relative quote, qualora fossero già state versate per l'anno in corso.
6. In tutti i casi d'incorporazione, fusione e cambio di denominazione, sono validi ed efficaci, anche nei confronti degli affiliati superstiti, le dichiarazioni di rinuncia al vincolo già sottoscritte da atleti appartenenti ai pregressi affiliati di appartenenza.

Art. 26 - Conferma annuale del tesseramento e relativa tassa

1. In caso di mancata disdetta dell'atleta di cui al precedente art. 20 comma 2 gli affiliati, ogni anno entro il 31 gennaio, hanno facoltà di confermare il tesseramento dei propri atleti, per via telematica e provvedere al versamento della relativa tassa. Anche ai fini della conferma, gli affiliati devono preventivamente adempiere a quanto disposto all'art. 23 comma 2.
2. Scaduta la data di cui sopra, ogni mancata richiesta di conferma del tesseramento fa venir meno il vincolo federale.
3. I nominativi non in regola con le prescrizioni di cui sopra, saranno depennati dall'anagrafica federale e le relative tasse, se versate, saranno trattenute in attesa che le pratiche vengano definite, ovvero la tassa sarà restituita se l'affiliato invierà dichiarazione di rinuncia al tesseramento. Tale atto di rinuncia comporterà anche l'automatica cessazione del vincolo federale.

Gli altri Tesserati**Art. 27 - Tessere di Dirigente Sociale**

1. I Dirigenti Sociali intesi come tutti coloro i quali rivestono cariche direttive in seno all'organo amministrativo dell'Affiliato debbono essere tesserati.

Art. 28 – Altre categorie di tesseramento

1. Sono previste altre categorie di tesseramento e precisamente per:
 - a) onorari e benemeriti: alla presente categoria di tesserati, nominati secondo le procedure stabilite dall'art. 21 dello Statuto, in riconoscimento al notevole contributo reso in favore degli sport del rafting e dell'hydrospeed, la F.I.Raft rilascia tessere di benemerenze con i diritti statutariamente previsti;
 - b) Tecnici ed Ufficiali di Gara: sono inquadrati negli apposti elenchi federali e le relative tessere, rilasciate con le modalità stabilite dal Consiglio Federale, indicano il grado di qualifica conseguita. Annualmente dovrà, comunque, essere versata la tassa prevista. Il conseguimento delle diverse qualifiche, il percorso di formazione e l'iscrizione nell'elenco federale sono previste in apposito Regolamento.
 - c) Dirigenti Federali, Medici Federali e Presidente Onorario entrano a far parte della F.I.Raft all'atto della loro elezione o della loro nomina;
 - d) Medici Sociali entrano a far parte della F.I.Raft all'atto del tesseramento nominativamente richiesto dall'affiliato di appartenenza;

- e) Turisti Amatori: alla presente categoria appartengono i tesserati (non praticanti) che svolgono esclusivamente attività promozionale (ludico-motoria o amatoriale) con la necessaria presenza e l'assistenza di tecnici federali - a bordo dell'imbarcazione per il rafting ed a breve distanza per l'hydrospeed – con divieto di partecipare ad attività sportive agonistiche o non agonistiche riservate agli Atleti.

Art. 29 - Pluralità di tesseramento

1. Chiunque espliciti incarichi diversi in seno ad uno stesso affiliato o in affiliati diversi, deve richiedere alla F.I.Raft, secondo le procedure previste nell'annuale circolare sul tesseramento, le tessere prescritte per ogni singola attività o qualifica.

Art. 30 - Assicurazione dei tesserati

1. Gli affiliati, con l'inoltro delle richieste di tesseramento e con la corresponsione delle tasse prescritte, autorizzano la F.I.Raft a contrarre idonea polizza assicurativa in loro favore.

TITOLO II - ASSEMBLEE NAZIONALI E REGIONALI

Sezione I - ASSEMBLEA NAZIONALE

Art. 31 – Indizione, convocazione, funzionamento dell'Assemblea Nazionale

1. Le comunicazioni relative all'indizione e alla convocazione delle Assemblee, nelle quali sarà riportato, fra l'altro, anche l'ordine del giorno, saranno inviate tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, in alternativa, tramite e-mail con avviso di ricevimento agli aventi diritto a voto e pubblicate sul sito federale.
2. Le attribuzioni, la validità di costituzione, le modalità di votazione e di deliberazione della Assemblea Nazionale nonché la rappresentanza ed il diritto di voto degli affiliati sono regolati dalle norme statutarie.
3. Gli aventi diritto a voto che intendano iscrivere argomenti all'ordine del giorno, possono richiedere l'inserimento degli stessi fino a 5 giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea. Il Consiglio Federale deciderà, insindacabilmente, sull'inserimento o meno di detti argomenti. Qualora le richieste siano state accolte la Segreteria federale invierà l'o.d.g. aggiuntivo.
4. Gli aventi diritto a voto che, a norma dell'art. 19, comma 3, dello Statuto, richiedono la convocazione straordinaria dell'Assemblea, devono inviare, tramite PEC, al Consiglio federale, per il tramite della Segreteria federale, motivata richiesta contenente gli argomenti dell'o.d.g.
5. In tal caso con il ricevimento dell'ultima PEC, in virtù della quale la richiesta di convocazione dovrà intendersi avanzata da almeno la metà più uno dei voti degli aventi diritto a voto, le condizioni si considerano realizzate. Tra la prima e l'ultima richiesta avanzata dagli aventi diritto a voto non può intercorrere un intervallo di tempo superiore a 30 giorni.
6. I singoli componenti il Consiglio Federale possono convocare l'Assemblea Straordinaria purché la richiesta sia avanzata al Consiglio stesso, tramite PEC, da almeno la metà più uno dei suoi componenti, in un intervallo non superiore a 6 giorni tra la ricezione della prima richiesta e dell'ultima.
7. E' ammessa la facoltà, da parte del Consiglio Federale, ricorrendone i motivi, di convocare l'Assemblea straordinaria subito dopo quella ordinaria o viceversa, purché risultino distinti gli ordini del giorno e previo riaccertamento dei quorum strutturale e funzionale richiesti, in prima e in seconda convocazione, per la validità di costituzione e di funzionamento del tipo di Assemblea che deve avere effettuazione.
8. Qualora un interessato, non ricompreso nell'elenco degli aventi diritto a voto di cui all'art. 19 comma 2.1 dello Statuto, ritenga, ciononostante, di aver diritto al voto, deve far pervenire, tramite e-mail, almeno 20 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea, reclamo scritto e motivato al Procuratore Federale.
9. La Segreteria Federale provvederà immediatamente ad un riscontro sulla posizione dell'interessato e, nel caso di accoglimento o non accoglimento del reclamo da parte del Procuratore Federale, deve provvedere a darne comunicazione ufficiale all'interessato.

Art. 32 - Commissione Verifica Poteri

1. Il Consiglio Federale nomina, in occasione delle Assemblee nazionali, una Commissione Verifica Poteri, composta di almeno tre membri scelti al di fuori del proprio ambito tra persone che non siano candidate a cariche federali elettive nell'assemblea nella quale vengono chiamate ad operare.
2. Nei casi previsti dallo Statuto di Assemblee nazionali convocate per la ricostituzione di Organi decaduti, la nomina della Commissione Verifica Poteri spetta all'Organo di volta in volta competente alla convocazione dell'Assemblea stessa.
3. La Commissione Verifica Poteri, Organo permanente dell'Assemblea, si insedia almeno un'ora prima dell'Assemblea e controlla l'identità di tutti i partecipanti presenti, di persona o per delega, accerta la validità delle deleghe e registra in separati verbali le presenze degli aventi o non aventi diritto a voto.
4. Sorgendo contestazioni sulla validità della rappresentanza in Assemblea, la Commissione redige verbale, che deve essere sottoscritto dall'intestatario della delega, con la dichiarazione espressa di volere proporre ricorso all'Assemblea.
5. Al termine dei suoi lavori la Commissione redige un verbale conclusivo dal quale devono risultare:
 - a) il numero totale degli affiliati, rappresentanti atleti e rappresentanti tecnici aventi diritto a voto;
 - b) il numero degli affiliati, rappresentanti atleti e rappresentanti tecnici aventi diritto a voto presenti in Assemblea sia direttamente che per delega;
 - c) il numero dei ricorsi presentati ai sensi del quarto comma del presente articolo.

Art. 33 - Apertura dell'Assemblea

1. L'Assemblea è di regola dichiarata aperta dal Presidente della Federazione, o da chi ne fa le veci, che ne assume la presidenza provvisoria.
2. Prende atto della relazione della Commissione Verifica Poteri e, nel caso sia validamente costituita per l'accertata presenza dei quorum minimi richiesti nelle varie fattispecie disciplinate dallo Statuto, invita a procedere alla risoluzione di eventuali controversie insorte in sede di verifica dei poteri, relative alla partecipazione, al diritto di voto e alle deleghe, che vengono decise, con votazione per appello nominale, a maggioranza semplice, con l'astensione della parte interessata.
3. Successivamente, su invito del Presidente provvisorio, gli aventi diritto a voto procedono all'elezione, per l'Ufficio di Presidenza, di un Presidente, di un Vice, di un Segretario o da chi ne fa le veci e dalla Commissione Scrutinio, formata da almeno tre scrutatori, ai sensi dell'art. 27, comma 3, dello Statuto, tra le persone al di fuori del Consiglio Federale e dei candidati alle cariche federali. Tale votazione può avvenire per acclamazione unanime o per voto palese.

Art. 34 – Votazioni e validità delle decisioni

1. Valgono le disposizioni contenute nell'art. 27, 2° e 3° comma dello Statuto.
2. Per l'elezione del Presidente della Federazione e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti si utilizzeranno schede di diverso valore, differenziate per colore, e il diritto a voto sarà così esercitato:
 - a. ai Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto mediante una scheda del valore di 5 voti;
 - b. ai rappresentanti Atleti aventi diritto a voto mediante una scheda del valore di 1 voto;
 - c. ai rappresentanti Tecnici aventi diritto a voto mediante una scheda del valore di 1 voto.
3. Per l'elezione del Consiglio Federale gli aventi diritto eserciteranno il voto mediante l'uso di una scheda del valore di 1 voto.
4. Le votazioni per l'elezione del Presidente, dei Consiglieri espressione degli Affiliati, dei Consiglieri espressione dei delegati Atleti ed il Consigliere espressione dei delegati Tecnici avverranno in tempi successivi e su schede distinte per categoria.
5. Al termine delle votazioni risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nelle diverse graduatorie (affiliati, atleti, tecnici).
6. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procederà al ballottaggio.
7. In caso di ulteriore parità di voti risulterà eletto il più giovane di età.

8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai rappresentanti presenti in aula, come prescritto dall'art. 27 dello Statuto ad eccezione del caso previsto dall'art. 29 dello Statuto che richiede, per la validità della deliberazione, una maggioranza qualificata.

Art. 35 – Partecipazione e diritto di voto in Assemblea

1. I criteri di rappresentanza degli aventi diritto a partecipare alle Assemblee, purché in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento per l'anno in corso, sono stabiliti dall'art. 23 dello Statuto.
2. Ogni tesserato può partecipare, con diritto di voto, alle Assemblee Federali esclusivamente in qualità di Rappresentante degli Affiliati o di Rappresentante degli Atleti o di Rappresentante dei Tecnici.

Art. 36 - Deleghe

1. Valgono le disposizioni contenute nell'art. 25 dello Statuto con le seguenti modalità:
 - a) Affiliati:
 - a.1) La rappresentanza deve risultare da delega scritta su carta semplice, dove dovrà essere indicato il nome, cognome e qualifica sociale del delegato regolarmente tesserato alla F.I.Raft quale Dirigente Sociale per l'anno in corso e componente dell'organo amministrativo dell'affiliato avente diritto a voto.
 - a.2) La delega deve essere firmata dal legale rappresentante della Società, secondo le specifiche disposizioni dei singoli Statuti sociali, ritualmente depositati ed approvati dalla F.I.Raft. Eventuali variazioni statutarie in ordine al soggetto legittimato a rilasciare la delega, devono essere notificate almeno 10 giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea, alla Segreteria della F.I.Raft, tramite PEC, unitamente al verbale dell'Assemblea sociale, nella quale sono state deliberate le modifiche.
 - a.3) In caso di deposito tardivo delle suddette variazioni statutarie, la F.I.Raft riconoscerà la legittimazione al rilascio della delega agli organi o alle persone indicate nelle norme statutarie vigenti prima delle variazioni.
 - a.4) A pari criteri e procedure si dovrà avere riguardo qualora la delega concerna affiliati diversi. In particolare, la delega può essere conferita solo ad un altro Rappresentante in Assemblea, avente titolo ad esercitare il diritto di voto per la sua Società in quanto componente l'organo amministrativo e sempre che delegante e delegato appartengano alla stessa Regione.
 - b) Atleti:
 - b.1) I rappresentanti degli Atleti possono essere sostituiti esclusivamente dai supplenti eletti nell'assemblee di categoria di cui all'art. 16 dello Statuto con le modalità disposte dal precedente art. 7, non possono essere delegati né ricevere delega.
 - c) Tecnici:
 - c.1) I rappresentanti dei Tecnici possono essere sostituiti esclusivamente dai supplenti eletti nell'assemblee di categoria di cui all'art. 16 dello Statuto con le modalità disposte dal precedente art. 7, non possono essere delegati né ricevere delega.

Art. 37 - Compiti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea

1. Il Presidente dell'Assemblea ha i compiti di dirigere i lavori dell'Assemblea stessa secondo le norme federali, di concedere o togliere la parola a quanti intendano intervenire o intervengano sugli argomenti posti all'ordine del giorno, di fissare la durata massima ed il numero degli interventi, di accettare o meno mozioni di ordine e porle in discussione, determinandone la precedenza, di proclamare gli eletti dopo le votazioni, di curare, unitamente al Segretario, la stesura del verbale, sottoscrivendolo, nonché di convalidare tutti gli atti relativi all'Assemblea.
2. Nell'eventualità che a presiedere l'Assemblea non sia il Presidente della Federazione, o chi lo sostituisce nei casi previsti dallo Statuto, il verbale dovrà essere sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dai tre scrutatori.
3. Il Segretario dell'Assemblea ha il compito di redigere il verbale della stessa, di sottoscriverlo, di depositarlo, unitamente a tutti gli altri atti dell'Assemblea, entro 20 giorni dalla data della

medesima, presso la sede della Federazione, ove rimarrà a disposizione degli affiliati e tesserati, i quali potranno prenderne visione in ogni momento.

4. Una copia dovrà essere trasmessa alla Segreteria Generale del CONI.
5. Il Vice-Presidente ha il compito di coadiuvare il Presidente ed eventualmente di sostituirlo in caso d'impedimento momentaneo o definitivo.
6. Gli scrutatori collaborano con l'Ufficio di Presidenza ed hanno il compito di eseguire le operazioni di scrutinio dei voti e di curare la registrazione delle relative risultanze.
7. Il verbale fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

Sezione II - IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

Art. 38 - Attribuzioni e compiti del Presidente della Federazione

1. Il Presidente della Federazione ha le attribuzioni, le responsabilità e le facoltà previste dallo Statuto, ed esercita un generale potere di vigilanza e coordinamento sulla gestione ed amministrazione della Federazione stessa.
2. Convoca nel luogo opportuno e presiede il Consiglio Federale, può assistere o farsi rappresentare a qualsiasi Assemblea o Riunione di Organi Periferici, può invitare alle riunioni del Consiglio Federale, autonomamente o su delibera del Consiglio Federale, altri Dirigenti federali ovvero persone che sia importante ascoltare al fine di agevolare la trattazione degli argomenti oggetto della seduta.
3. Deve vigilare sul funzionamento della Federazione e consegnare, entro 15 giorni dalla cessazione della carica, a chi lo sostituisce documenti o beni federali in suo possesso, redigendo e sottoscrivendo congiuntamente al subentrante apposito verbale.

Art. 39 - I Vice Presidenti

1. Il Consiglio Federale elegge un Vice Presidente Vicario e un Vice Presidente alla cui votazione devono partecipare almeno 5 Consiglieri oltre al Presidente. A parità di voti viene eletto il Consigliere più giovane di età.
2. Ai Vice Presidenti il Presidente può delegare, in via temporanea, parte dei suoi poteri non esclusivi, sempre che risultino da apposita delega scritta i limiti della stessa.
4. Nei casi previsti dallo Statuto Federale all'art. 30 le deleghe cessano la loro validità e tutte le funzioni del Presidente vengono assunte dal Vice Presidente Vicario oppure, in caso di assenza o impedimento di questo, dal Vice Presidente.
6. Durante il suddetto periodo di delega, il Vice Presidente Vicario deve assolvere a tutte le incombenze, che rientrano nella ordinaria amministrazione, necessarie per il migliore funzionamento della Federazione.
7. In caso di dimissioni dall'incarico si provvederà al reintegro secondo le modalità di cui al 1° comma.
8. Se le dimissioni coinvolgono anche la carica di Consigliere Federale, prima di dar corso alle procedure di cui al 1° comma, si dovrà provvedere al reintegro dell'Organo ai sensi dell'art. 36 dello Statuto.

Sezione III – IL CONSIGLIO FEDERALE

Art. 40 - Il Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale è composto da 4 Consiglieri rappresentanti degli affiliati, 2 Consiglieri rappresentanti degli Atleti, 1 Consigliere rappresentante dei Tecnici, eletti dalla Assemblea Nazionale.
2. La composizione, le attribuzioni ed i compiti del Consiglio Federale sono previsti dallo Statuto.
3. Il Consiglio Federale esercita ed esprime i poteri conferitigli dallo Statuto federale, esclusivamente in forma collegiale. Il Consiglio Federale delibera a maggioranza semplice con voto palese e in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.
4. I membri del Consiglio Federale devono astenersi dal partecipare a discussioni e votazioni che abbiano ad oggetto questioni riguardanti interessi propri o comunque a loro stessi riferibili, in conflitto con gli interessi federali.

5. I lavori del Consiglio Federale sono riservati e ciascun membro è tenuto alla riservatezza sulle questioni poste in discussione nell'ambito delle proprie riunioni solo sulle questioni che riguardano dati sensibili ai fini della normativa sulla privacy.
6. Il Consiglio Federale deve essere convocato, secondo quanto previsto dall'art. 33 dello Statuto, tramite posta elettronica, inviata almeno 10 giorni e nei casi d'urgenza almeno 5 giorni prima della data stabilita contenente l'ordine del giorno.
7. Nel caso di richiesta di convocazione del Consiglio Federale da almeno metà dei componenti il Consiglio stesso, il Presidente è tenuto a porre in discussione gli argomenti richiesti.
8. Alle riunioni del Consiglio funge da segretario il Segretario Federale o, in caso d'impedimento, un impiegato della Segreteria da lui designato, il quale redige il verbale della riunione in forma sintetica, sottoscrivendolo unitamente a chi presiede la seduta.
9. Tale verbale dovrà essere conservato agli atti della Segreteria Generale in un apposito libro dei Verbali conforme alle disposizioni vigenti e pubblicato sul sito federale.
10. Il Consiglio Federale si riunisce almeno 4 volte nell'arco dell'anno.

Art. 41 - Integrazione del Consiglio Federale

1. L'integrazione del Consiglio Federale deve avvenire, salvo quanto previsto dall'art. 36 dello Statuto, seguendo l'ordine della graduatoria dei non eletti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto nelle rispettive categorie.
2. Nel caso di più integrazioni differite nel tempo, viene preso a riferimento sempre il numero dei voti dell'ultimo eletto in sede di Assemblea Nazionale.
3. In caso di parità di voti, la nomina sarà conferita al più giovane di età.
4. Decorsi sette giorni dalla notifica del provvedimento senza che l'interessato abbia trasmesso alla Segreteria Federale la formale comunicazione di accettazione, il provvedimento stesso non sarà più produttivo di effetti, e si procederà alla nomina del successivo membro risultante dalla graduatoria dei non eletti, previo rispetto delle condizioni di cui al 1° comma.

Art. 42 - Compiti e funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Per la costituzione, i compiti ed il funzionamento e per le eventuali sostituzioni da operarsi nell'ambito del Collegio dei Revisori dei conti, si deve avere riguardo agli articoli 37, 38 e 39 dello Statuto, nonché a quanto previsto in materia dal Codice Civile e dai principi generali di comportamento dei Revisori contabili.

Sezione IV - ASSEMBLEA REGIONALE

Art. 43 - Norma generale

1. Per quanto non espressamente previsto nei successivi articoli in relazione agli Organi Periferici si applicano per analogia, ove possibile, le norme previste per gli Organi Centrali e Assemblee Nazionali.

Art. 44 - Funzionamento dell'Assemblea Regionale

1. Le attribuzioni, la validità di costituzione, le modalità di votazione e di deliberazione dell'Assemblea Regionale, nonché la rappresentanza ed il diritto di voto sono regolati dalle norme statutarie.
3. L'Assemblea Regionale Ordinaria si riunisce con le modalità ed i termini stabiliti dall'art. 41 dello Statuto, ovvero entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di svolgimento dei Giochi Olimpici, previa delibera d'indizione adottata dal competente Consiglio Regionale.
4. L'atto formale di convocazione spetta al Presidente del Comitato o a chi ne fa le veci nei casi previsti, che provvede, a cura del Segretario o di un suo sostituto, a darne comunicazione ufficiale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento od e-mail con avviso di ricevimento, spedita nei termini stabiliti dall'art. 41 dello Statuto.
5. Qualora il Comitato Regionale non provveda all'indizione e convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dall'art. 41 dello Statuto, il Presidente Federale dovrà provvedere alla relativa indizione e convocazione dell'Assemblea di cui trattasi.
6. Per la convocazione di Assemblee Straordinarie Regionali trovano applicazione l'art. 19 e 22 dello Statuto, nonché le disposizioni di cui all'art. 34 del presente Regolamento.

Art. 45 - Assemblea per la costituzione di nuovi Comitati Regionali

1. Il Consiglio Federale, con la stessa delibera istitutiva del Comitato, deve stabilire la data di convocazione della relativa Assemblea per eleggere gli Organi.
2. All'espletamento delle procedure di convocazione provvede il Delegato Regionale secondo le modalità di cui al precedente art. 44.
3. Se la data di costituzione del nuovo Comitato non coincide con l'inizio del quadriennio olimpico, gli Organi eletti dureranno in carica fino al termine di quello in corso.
4. Per quanto non previsto, si applica l'art. 40 dello Statuto federale.

Art. 46 - Notifica della convocazione dell'Assemblea Regionale

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 del presente Regolamento.
2. La data di convocazione dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno devono essere tempestivamente comunicati al Presidente della F.I.Raft.
3. Qualora un interessato, non ricompreso nell'elenco degli aventi diritto a voto, presuma, ciononostante, di aver diritto al voto, deve farne reclamo scritto e motivato, tramite e-mail con avviso di ricevimento almeno 20 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea al Procuratore Federale.
4. La Segreteria Federale deve provvedere immediatamente ad un riscontro della posizione e, in caso di accoglimento o non accoglimento del reclamo da parte del Procuratore Federale, deve darne comunicazione ufficiale all'interessato.

Art. 47 - Commissione Verifica dei Poteri

1. Il Consiglio Regionale, contestualmente alla notifica della data di effettuazione dell'Assemblea Regionale sottoscritta da parte del Presidente del Consiglio Regionale, ovvero nei casi previsti, di chi ne fa le veci, deve provvedere alla nomina della Commissione Verifica dei Poteri.
2. La Commissione verifica poteri si insedia almeno un'ora prima dell'Assemblea.
3. Per quanto concerne la composizione ed i compiti della Commissione, si deve aver riguardo alle disposizioni di cui al precedente art. 32.

Art. 48 - Apertura dell'Assemblea Regionale

1. L'Assemblea è dichiarata aperta dal Presidente del Comitato Regionale o da chi ne fa le veci, che ne assume la presidenza provvisoria.
2. Analogamente si applicano le disposizioni di cui ai commi 2°, 3° e 4° dell'art. 33 del presente Regolamento.
3. L'Assemblea, se costituita validamente, è competente a deliberare, con l'astensione degli interessati, su eventuali controversie insorte in sede di verifica dei poteri.
4. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario del Comitato o da chi ne fa le veci, oppure da altra persona designata dall'Assemblea.

Art. 49 - Votazioni, validità delle decisioni e rappresentanza in Assemblea

1. In tema di votazione, di validità delle decisioni e di rappresentanza, si osservano per analogia le specifiche disposizioni statutarie in materia di Assemblea Nazionale e quanto previsto dagli artt. 34, 35 e 36 del presente Regolamento.
2. Valgono le disposizioni contenute nell'art. 27, commi 2 e 3, dello Statuto.

Art. 50 - Compiti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Regionale

1. Il Presidente dell'Assemblea, il Vice Presidente e gli scrutatori hanno i compiti stabiliti dall'art. 37 del presente Regolamento.
2. Il Segretario deve redigere il verbale dell'Assemblea, e dopo averlo sottoscritto unitamente al Presidente dell'Assemblea, dovrà provvedere a depositarlo, congiuntamente a tutti gli altri atti dell'Assemblea, entro dieci giorni dalla data di effettuazione della medesima presso la sede del Comitato Regionale, ove rimarrà a disposizione degli affiliati e tesserati, i quali potranno prenderne visione.
3. Copia del verbale dovrà essere trasmessa, nel termine di cui al precedente comma, anche alla Segreteria della F.I.Raft.

Sezione V - IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE

Art. 51 - Attribuzioni e doveri del Presidente del Comitato Regionale

1. Al Presidente del Comitato Regionale competono, in via analoga e in quanto compatibili, in sede regionale, le stesse attribuzioni del Presidente della F.I.Raft, escluse quelle che per legge o Statuto risultano esclusive di quest'ultimo.
2. Il Presidente del Comitato Regionale è il responsabile dell'andamento dell'attività regionale nei Confronti del Consiglio Federale e dell'Assemblea Regionale, unitamente al Consiglio Regionale.
3. In caso di estrema urgenza può assumere iniziative rientranti fra le competenze del Consiglio Regionale, con l'obbligo di sottoporle a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione utile.
4. Le dimissioni del Presidente del Comitato Regionale devono essere presentate per iscritto al Presidente della F.I.Raft ed ai Componenti del Consiglio Regionale e sono irrevocabili. Dalla data di presentazione delle dimissioni decorreranno i termini statutariamente previsti per provvedere alla ricostituzione di tutti gli Organi decaduti.
5. Spetta al Presidente del Comitato Regionale di ricevere le domande di dimissioni dei singoli componenti il Consiglio stesso e di procedere alla reintegrazione dell'Organo secondo le disposizioni dell'art. 41 del presente Regolamento, in quanto applicabili.

Sezione VI - CONSIGLIO REGIONALE

Art. 52 - Composizione, attribuzioni, doveri e funzionamento del Consiglio Regionale

1. Il Consiglio Regionale è composto come previsto dallo Statuto e, all'elezione dei suoi membri, si provvede secondo le procedure previste per le elezioni dei componenti il Consiglio Federale.
2. Il Consiglio Regionale nella prima riunione elegge, tra i suoi membri, un Vice Presidente, al quale sono applicabili, per quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 39, ed il Segretario.
3. Il Consiglio Regionale deve essere convocato dal Presidente del Comitato Regionale con le modalità di convocazione previste per il Consiglio Federale all'art. 40 del presente Regolamento. Per la validità della riunione sarà necessaria la presenza della metà più uno dei componenti compreso il Presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza.

Art. 53 - Compiti e doveri del Delegato Regionale

1. La nomina, la durata dell'incarico e le attribuzioni del Delegato Regionale sono stabiliti dall'art. 45 dello Statuto.
2. Rientrano tra le competenze del Delegato Regionale:
 - a) contribuire, nell'ambito della sua Regione, alla realizzazione dei fini di cui all'art. 3 dello Statuto, operando per la costituzione ed affiliazione di nuove associazioni sportive e per l'assistenza a quelle già esistenti;
 - b) informare tempestivamente il Consiglio Federale di ogni iniziativa o programma dell'attività sportiva realizzabile nella Regione o di altre iniziative sportive realizzabili nella Regione o di altre iniziative assunte o da assumere nella Regione stessa in favore degli sport del Rafting e dell'Hydrospeed;
 - c) intervenire, nell'interesse della F.I.Raft e degli affiliati, presso le Autorità locali, in particolare per quanto riguarda la concessione e l'uso di impianti;
 - d) attuare, per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente della Federazione nonché le deliberazioni e le decisioni del Consiglio Federale;
 - e) predisporre, per il Consiglio Federale, al termine di ogni anno, dettagliata relazione sull'esito del suo mandato.
3. Il mandato conferito al Delegato Regionale può essere revocato ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, con provvedimento motivato del Consiglio Federale.
4. Il Delegato Regionale, alla scadenza del mandato, deve effettuare le consegne a chi lo sostituisce, o ad altra persona all'uopo incaricata dal Presidente della F.I.Raft, con redazione di specifico verbale.

TITOLO III - CARICHE FEDERALI**Sezione I - REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ' E DI NOMINA****Art. 54 - Requisiti per rivestire cariche**

1. I requisiti per poter ricoprire cariche federali elettive sono stabiliti nell'art. 58 dello Statuto.
2. Gli stessi requisiti devono essere posseduti anche dal Delegato Regionale, nonché dai Commissari straordinari nominati in caso di scioglimento di un organo da parte del Consiglio Federale.
3. I requisiti devono essere posseduti al momento dell'elezione o della nomina e devono permanere per tutta la durata del mandato.
4. La perdita anche di uno soltanto dei requisiti richiesti è causa di decadenza dall'incarico o dalla carica.
5. Prima delle elezioni o delle nomine gli interessati devono rilasciare dichiarazione scritta intesa a confermare il possesso dei requisiti prescritti.

Sezione II - INCOMPATIBILITÀ**Art. 55 - Incompatibilità**

1. Le cause d'incompatibilità sono disciplinate dall'art. 60 dello Statuto.
2. Verificandosi uno dei casi d'incompatibilità, l'interessato dovrà optare, entro 15 giorni, per una delle cariche e non potrà prendere possesso della nuova carica se non dopo aver rinunciato a quella precedentemente ricoperta.
3. La dichiarazione di opzione dovrà essere presentata per iscritto alla Segreteria federale.
4. In caso di mancata opzione nel termine suddetto, l'interessato decade automaticamente dalla nuova carica.

Sezione III - CANDIDATURE**Art. 56 - Candidature per concorrere a cariche federali - Procedure relative**

1. Chi intende concorrere a rivestire cariche federali elettive, deve porre la propria formale candidatura - elencando specificatamente le cariche per le quali intende candidarsi - nei termini e secondo le procedure di cui ai commi successivi.
2. In nessun caso da parte di una stessa persona, come previsto dall'art. 59 comma 3 dello Statuto, sono ammesse candidature contemporanee che, qualora poste, costituiscono automatico motivo di esclusione per l'aspirante, il quale, però, se ancora nei termini, potrà rinnovare la candidatura stessa dopo aver optato per l'una o per l'altra delle suddette categorie.
3. La presentazione delle candidature per qualsiasi carica federale centrale, deve essere avanzata almeno 30 giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea, data che costituisce anche il punto di partenza per iniziare il conteggio inteso a stabilire se una data candidatura sia stata o meno presentata nei termini. La presentazione delle candidature per le cariche federali regionali deve essere avanzata almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea.
4. Le candidature devono pervenire su apposito modulo, scaricabile dal sito federale, alla Segreteria federale della F.I.Raft se trattasi di carica centrale ovvero ai Comitati Regionali se trattasi di carica periferica a mezzo di raccomandata A.R. o a mano o tramite PEC, dichiarando inoltre, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso dei requisiti prescritti dallo Statuto, pena l'irricevibilità della candidatura. Farà fede il timbro postale d'invio.
5. Colui che, comunicata già la propria candidatura per una data carica o categoria, intendesse concorrere per altra carica o altra categoria, ha facoltà di farlo richiedendo per iscritto alla competente Segreteria di prendere nota della variazione, a condizione che la predetta richiesta avvenga nei termini sopra indicati. Dopo tale data, si può comunicare soltanto la rinuncia alla candidatura.

Art. 57 - Compilazione delle liste e preferenze

1. Per le Assemblee Nazionali alla scadenza dei termini prescritti, la Segreteria federale deve provvedere alla compilazione, in ordine alfabetico, delle liste dei candidati suddivise per cariche e rendere pubblici tali elenchi sia con comunicati ufficiali che con altri mezzi ritenuti idonei.
2. Nel caso di candidature avanzate per la carica di Consigliere Federale, saranno redatte distinte liste per categoria (affiliati, atleti e tecnici).
3. Per le Assemblee Regionali il Comitato deve al termine della scadenza delle candidature predisporre le liste da inviare alla Segreteria federale; tali liste dovranno essere comunicate alle Società affiliate ed ai tesserati del Comitato interessato.
4. Le liste aggiornate e definitive verranno consegnate al Presidente provvisorio delle Assemblee, il quale, dopo la constatazione di validità dell'Assemblea e prima della nomina dell'Ufficio di Presidenza, ne darà lettura in aula.
5. Copie degli elenchi dovranno essere, altresì, affissi, a cura della Segreteria, nei luoghi di accesso e nella sala dove dovranno svolgersi i lavori assembleari.
6. Gli aventi diritto a voto devono esprimere il voto sulla o sulle apposite schede di votazione predisposte dalla F.I.Raft, sbarrando la casella posta a fianco del nominativo del candidato al quale intendono dare la propria preferenza.
7. In caso di ballottaggio, sulle schede non prestampate dovrà essere scritto il cognome del candidato preferito e, in caso d'omonimia, anche il nome di battesimo.
8. Per l'elezione del Consiglio Federale e del Consiglio Regionale gli aventi diritto a voto riceveranno la scheda della rispettiva categoria di appartenenza per la quale possono esprimere la preferenza. Ciascuna scheda conterrà l'elenco dei candidati di ciascuna categoria.
9. È possibile esprimere un numero massimo di preferenze pari al numero di candidati da eleggere per ciascuna categoria; l'espressione di un numero di preferenze superiore comporterà la nullità della scheda, così come aggiunte o cancellazioni di nominativi nonché scritte o contrassegni riportati sulla scheda stessa.
10. Per eventuali altri casi comportanti l'invalidazione della scheda, si osservano le disposizioni statali in materia elettorale.

Art. 58 - Disposizioni Finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.